



## Codice etico e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

### Premessa

Cesena FC S.r.l. è una società di calcio professionistico, che si è affermata negli ultimi anni arrivando a disputare i campionati professionistici.

Il presente Codice definisce le aspettative della Società nei confronti di tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso, compresi anche gli aderenti al programma di fidelizzazione "Cesena Fc" e del fatto che essi siano i portavoce ufficiali dei nuovi valori del Cesena Calcio.

Il "Codice Etico del Tifoso" della società Cesena FC S.r.l. è stato introdotto, in applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 4 agosto 2017 tra FIGC, CONI, Ministro dell'Interno, Ministro dello Sport, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC ed AIA.

Visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva; è adottato il presente "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

### Art.1

#### Definizione

L' "istituto del gradimento" (di seguito: gradimento) è la facoltà della società sportiva Cesena Fc S.r.l. (di seguito "Società Sportiva") di allontanare dall'impianto, non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l'efficacia temporaneamente o definitivamente. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

### Art.2

#### Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell'impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque in relazione ad eventi diversi dalle gare. Cesena F.C. discrimina tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione portino a comportamenti offensivi su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza istighino alla violenza in ogni sua espressione. Sono altresì tutte quelle azioni volte a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all'interno dell'impianto ove si svolge l'evento calcistico, che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che arrechino danni all'immagine della stessa.

### Art.3

#### Condizioni

L'istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso. È ammessa, laddove non specificatamente vietato, la cessione, ai termini e condizioni indicati dalla Società Sportiva, del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne. Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento. Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

### Art.4

#### Pubblicità

Il presente codice è pubblicato, nella versione di volta in volta vigente, presso i propri botteghini dell'Orologio Stadium D. Manuzzi e nella sede del Coordinamento, dove si sottoscrivono gli abbonamenti stagionali.

### Art.5

#### Fonti

La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- ☑ le telecamere di sorveglianza,
- ☑ la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato Gestione Evento e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione alla Società;
- ☑ le segnalazioni comunque provenienti da personale della Società;
- ☑ le informative della Polizia Giudiziaria/Digos;
- ☑ ogni altro elemento oggettivo.

### Art.6

Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

- ☑ il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un'evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
- ☑ la tipologia del bene giuridico "aggredito";
- ☑ il comportamento pregresso che sostanzialmente una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- ☑ il comportamento successivo che sostanzialmente un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- ☑ il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero partecipante.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

### Art.7

#### Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.6. Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni. Nei casi di particolare tenuità, la Società Sportiva può decidere di non applicare alcun provvedimento inibitorio e di inviare una lettera di richiamo/diffida al rispetto del presente Codice e del Regolamento d'uso dell'Impianto. Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

### Art.8

#### *Procedure*

La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata A/R o altro metodo di notifica.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, ha facoltà di presentare entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui sopra, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R., alla Società Sportiva le proprie "giustificazioni", per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal deposito della richiesta di revisione, annullamento o audizione, la Società decide in ordine alla richiesta stessa dell'interessato.

Decorso il suddetto termine senza che la Società si sia pronunciata nel senso di un accoglimento della richiesta, l'istanza deve intendersi respinta.

Il procedimento di revisione, annullamento o audizione non sospende gli effetti della sanzione comminata.

Art.9

#### *Minori*

È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art.10

#### *Rapporti con altri procedimenti*

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione

## **Impegno della Società**

La Società si impegna a:

☑ promuovere atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso ogni iniziativa, anche suggerite da questi ultimi, che possano contribuire al miglioramento della qualità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei sani principi di competitività e festosità dell'evento;

☑ creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, per supportarli nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliono mettere in risalto i propri colori;

☑ assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.